

RACCOMANDATA A/R**Ministero delle Attività Produttive**

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

Ufficio A4 - Contenzioso

Tel. 064870606 - Fax 06486663

Roma, 12/11/2003

00187 - Via Sallustiana, 53

Prot. N. 55925 Allegati 1

Risposta al Foglio N.
DelAlla Ditta FERRAJOLO Barbara c/o
Sig. Natale Pasquale
Via Appia, 26
81023 CASERTA CENTURANO
(CE)

OGGETTO: Due Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalla Ditta Ferrajolo Barbara ved. Natale e dal sig. Pasquale Natale contro la Camera di Commercio, Industria artigianato ed Agricoltura di Caserta. (RS/5071).


A Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
di Caserta
81100 CASERTA

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2003, di cui si allega copia conforme all'originale unitamente a copia del parere del Consiglio di Stato citato nel decreto stesso, i ricorsi in oggetto indicati, previa loro riunione, sono accolti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe BALDARI)

\Modello_Notifica_Decreto



Il Presidente della Repubblica

VISTI i Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalla Sig.ra Barbara Ferrajolo ved Natale e dal Sig. Pasquale Natale contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRI, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI CASERTA, con i quali è stato chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 24402/bis del 5-12-2000;

VISTO il T.U delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D 26 Giugno 1924 , n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il R.D 21 Aprile 1942 n, 444, contenente il regolamento di esecuzione della Legge sul Consiglio di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199;

UDITO il parere n. 4387/2002 espresso dal Consiglio di Stato – Sez III- nell'adunanza del 10 Giugno 2003, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per le Attività Produttive

DECRETA

I ricorsi di cui alle premesse, previa loro riunione, sono accolti.


ROMA Addì 14 OTT. 2003

Ferrajolo
BARBARA

Caracciolo
MINISTRO



LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza del 10 giugno 2003

N° Sezione 4387/02

OGGETTO

Ministero delle attività produttive. Due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti, rispettivamente, dalla signora Barbara FERRAJOLO ved. NATALE e dal signor Pasquale NATALE per l'annullamento del provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta prot. n. 24402/ris del 5 dicembre 2000.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 514193, in data 14 aprile 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive (Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine ai ricorsi straordinari indicati in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;

Premesso:

La signora Barbara Ferrajolo, titolare di una impresa esercente l'attività di autoriparazione, ex l. 5 febbraio 1992, n. 122, iscritta presso il registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caserta, presentava, il 20 novembre 2000, istanza al predetto Ente per la modifica di detta iscrizione chiedendo l'iscrizione per l'unità operativa di Vairano Patenora-Scalo

(Caserta) in relazione a tutte e quattro le sezioni di: a) meccanica/motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista; e designando come responsabile tecnico il figlio Pasquale Natale, già iscritto nel registro de quo per la sezione meccanica motoristica, come collaboratore dell'impresa materna.

A tale istanza l'Ente camerale rispondeva con nota prot. n. 24402/ris del 5 dicembre 2000, nella quale si rilevava che il menzionato signor Natale risultava svolgere analogo incarico per altra impresa del settore - sezioni a); b); d) - e che lo stesso non risultava possedere il requisito prescritto dall'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la sezione c), essendo in possesso del diploma di perito tecnico industriale specializzazione meccanica, titolo non valido per la predetta sezione c) elettrauto, secondo le indicazioni del competente Ministero della pubblica istruzione.

Dopo aver inutilmente presentato, il 9 gennaio 2001, ricorso gerarchico improprio alla Presidenza della Giunta regionale della Regione Campania (art. 3, comma 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 387), la signora Ferrajolo ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto datato 28 maggio 2001, per l'annullamento dell'anzidetto provvedimento camerale, mediante il quale sarebbero state violate numerose norme di legge, poiché, in sostanza, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il legislatore avrebbe espressamente previsto che il perito industriale meccanico, il cui piano di studi comprende l'elettrotecnica, non potrebbe ripetere lo stesso programma di elettrotecnica già effettuato con esito positivo.

Anche il summenzionato signor Pasquale Natale ha proposto, con atto datato 5 giugno 2001, un ricorso straordinario al Capo dello Stato del tutto analogo a quello di cui sopra.

A seguito di ciò la signora Ferrajolo, con atto del 2 agosto 2001, ha proposto "ricorso straordinario in via incidentale" (recte: una memoria illustrativa con motivi aggiunti di gravame) per sottolineare la fondatezza delle doglianze precedentemente prospettate anche dal figlio Pasquale Natale e per

dedurre, altresì, la violazione dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione al mancato riconoscimento della pratica lavorativa svolta dal figlio medesimo come collaboratore dell'impresa familiare.

Il referente Ministero delle attività produttive, tenendo conto delle controdeduzioni formulate dalla Regione Campania con nota n. 2171 del 27 febbraio 2002, si pronuncia per l'infondatezza dei gravami in questione.

Considerato:

1. La Sezione dispone la riunione dei due ricorsi straordinari in oggetto, oggettivamente connessi, in quanto rivolti entrambi all'annullamento del medesimo provvedimento, sulla base degli stessi motivi di gravame.
2. È impugnata la determinazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta prot. n. 24402/ris del 5 dicembre 2000, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente signora Barbara Ferrajolo intesa ad ottenere la modifica della iscrizione nel registro delle imprese della sua impresa esercente attività di autoriparazione, ai fini della designazione a responsabile tecnico, per l'unità operativa di Vairano Patenora-Scalo (Caserta) anche per la sezione "c) elettrauto", del proprio figlio Pasquale Natale, collaboratore familiare già iscritto per la sezione motoristica.

Il provvedimento negativo (nei confronti del quale è stato inutilmente proposto dagli interessati ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale) risulta motivato con riferimento alla circostanza che il predetto signor Natale è in possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione meccanica, non valido per la iscrizione nella richiesta sezione "c) elettrauto", ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Nelle controdeduzioni della Regione Campania, trasmesse con nota n. 2171 del 27 febbraio 2002, per ribadire la legittimità del provvedimento impugnato, si afferma che i requisiti indicati dal citato art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 122 del 1992 debbono essere posseduti cumulativamente e

non alternativamente da coloro che aspirino a svolgere l'incarico di responsabile tecnico nelle diverse attività di autoriparazione.

Tanto premesso, appaiono fondate le doglianze dei ricorrenti relative al vizio di violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 141, risultando in realtà insufficienti e inadeguate le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Va chiarito, anzitutto, che è palesemente erroneo l'assunto secondo cui tutti i requisiti previsti dal ripetuto articolo 7 della legge n. 122 del 1992, ai fini della assunzione del ruolo di responsabile tecnico per le attività di autoriparazione, dovrebbero essere posseduti cumulativamente dall'interessato, atteso che la norma citata espressamente stabilisce che il predetto responsabile tecnico della cennata sezione c) deve possedere "almeno uno" dei requisiti tecnico-professionali successivamente specificati.

Tali requisiti riguardano, alternativamente (art. 7, comma 2, l. n. 122/1992): in primo luogo, l'esercizio della attività di autoriparazione come operaio qualificato per almeno tre anni; in secondo luogo, la frequentazione di apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, con successivo svolgimento dell'attività come operaio qualificato per almeno un anno; in terzo luogo il possesso, in materia tecnica attinente all'attività, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea.

Occorre ricordare, quindi, che il signor Natale, in base a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa il 5 gennaio 2001 e trasmessa alla Regione Campania mediante il ricorso gerarchico improprio proposto avverso il provvedimento ora impugnato, ha dichiarato di essere anche in possesso dell'attestato relativo ad un "corso di aggiornamento per tecnici addetti alla verifica e al collaudo di impianti elettrici". Il medesimo, inoltre, avrebbe svolto da tempo pratica lavorativa nel settore dell'elettrauto, nell'impresa familiare gestita dalla madre, come sottolineato da quest'ultima nella memoria recante motivi aggiunti, prodotta dalla medesima in data 2 agosto 2001.

In questa situazione, l'Ente camerale, prima, e l'Autorità regionale, poi, si sarebbero dovuti dare carico della presenza di elementi ulteriori, rispetto a quello del titolo di studio nella materia tecnica attinente in modo specifico alla attività di elettrauto, al fine di verificare la presenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal più volte richiamato articolo 7 della legge n. 122 del 1992, poiché anche la mancanza del detto titolo di studio specifico può consentire - come si è visto - il riconoscimento della richiesta idoneità professionale, tenuto conto dell'esperienza maturata e dei corsi di qualificazione superati.

A quest'ultimo riguardo la Regione Campania afferma che, dalle ricerche effettuate, non risulterebbe la partecipazione del signor Natale al corso di aggiornamento per tecnici addetti alla verifica e al collaudo di impianti elettrici, indicato dal medesimo. In proposito va, peraltro, sottolineato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ed ora dall'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. Civ. Sez. lavoro, 25 luglio 2002, n. 10981).


3. Per le suesposte ragioni, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, i ricorsi debbono essere accolti, con conseguente annullamento della determinazione impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti delle competenti amministrazioni, da adottarsi sulla base dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Esprime il parere che i due ricorsi in oggetto, previa loro riunione, debbano essere accolti.


Il Presidente

(Walter Catalozzi)



Il segretario

(Cristina Manuppelli)



Il estensore
(Pier Luigi Lodi)

